

Deliberazione 28 dicembre 2007, n. 347/07

Definizione della componente QVD e modifiche degli articoli 8 e 13 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2007

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2006, n. 297/06 (di seguito: deliberazione n. 297/06);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2007, n. 169/07 (di seguito: deliberazione n. 169/07);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2007, n. 240/07 (di seguito: deliberazione n. 240/07);
- il documento per la consultazione 30 novembre 2007, atto n. 48/07, in materia di prezzi di commercializzazione nella vendita nell’ambito dei servizi di tutela e della remunerazione delle attività di commercializzazione nei medesimi servizi (di seguito: documento per la consultazione 30 novembre 2007).

Considerato che:

- la deliberazione n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale che gli esercenti l’attività di

vendita al dettaglio di gas (di seguito: esercenti la vendita al dettaglio) applicano ai clienti finali di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 207/02, come integrato e modificato dall'articolo 2 della deliberazione n. 138/03 e dall'articolo 6 della deliberazione n. 134/06;

- l'articolo 8 della deliberazione n. 138/03 stabilisce le modalità per la determinazione della componente delle condizioni economiche di fornitura relativa alla vendita al dettaglio (di seguito: componente QVD);
- con la deliberazione n. 297/06 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di revisione della componente QVD;
- con la deliberazione n. 169/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione della regolazione funzionale e prestazionale e dell'assetto del servizio di misura nella distribuzione gas, che prevede anche l'armonizzazione delle modalità di remunerazione del servizio di misura al fine di assicurare coerenza con l'assetto che sarà definito;
- con la deliberazione n. 240/07, l'Autorità ha stabilito:
 - a) che con decorrenza 1 ottobre 2007 il coefficiente rappresentativo dei costi unitari dell'attività di vendita al dettaglio (v), di cui all'articolo 9, comma 4, della deliberazione n. 237/00, assuma valore pari a 35,82 euro/cliente/anno;
 - b) di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per definire in maniera organica le modalità di remunerazione dell'attività di vendita al dettaglio, sia in termini di livello dei costi riconosciuti, sia in termini di articolazione del corrispettivo a copertura di tali costi;
- nel documento per la consultazione 30 novembre 2007 sono riportati gli esiti di un primo approfondimento sulla struttura dei costi di commercializzazione nella vendita al dettaglio del gas naturale, da cui risulta che:
 - a) una parte dei costi, avendo natura fissa, non appare collegata ai livelli di consumo del cliente e, conseguentemente, la vigente definizione della componente QVD in forma interamente variabile (euro per unità venduta) dovrebbe essere modificata al fine di riflettere la presenza di costi fissi, che si manifestano anche in assenza di consumi da parte del cliente;
 - b) la forte differenziazione del corrispettivo unitario su base locale (QVDi di ambito) non trova più riscontro nell'esistenza di significative diversità territoriali nei costi di commercializzazione;
- conseguentemente nell'ambito della consultazione è stato proposto che:
 - a) la componente QVD sia articolata in corrispettivi fissi e variabili, tenendo conto di alcuni elementi tipici degli scaglioni di consumo vigenti per la distribuzione;
 - b) i corrispettivi di cui all'alinea precedente tengano conto, in via transitoria fino al 30 settembre 2008, dei corrispettivi unitari attualmente esistenti in ciascun ambito tariffario, al fine di non introdurre discontinuità anteriormente alla ridefinizione complessiva dei corrispettivi dei servizi nel settore del gas;
 - c) con decorrenza 1 ottobre 2008 i valori dei corrispettivi fissi e variabili vengano omogeneizzati a livello nazionale;

- nelle osservazioni al documento per la consultazione 30 novembre 2007 gli operatori hanno evidenziato che:
 - a) la definizione della componente QVD come articolazione di corrispettivi fissi e variabili risulta adeguata e riflette maggiormente la responsabilità di ciascun cliente finale nella generazione dei costi di commercializzazione rispetto alla determinazione attuale;
 - b) i livelli proposti nell'ambito della consultazione per la quota fissa sono considerati per molti operatori troppo bassi e alcuni hanno sottolineato come le attuali differenze nei corrispettivi unitari (QVDi di ambito) determinano differenziazioni nell'entità delle quote fisse proposte, e che queste differenze determinerebbero livelli di quote fisse, in alcuni casi, o eccessivamente bassi o eccessivamente elevati;
 - c) l'eventuale definizione di corrispettivi uniformi a livello nazionale dovrebbe essere preceduta da approfondimenti e verifiche;
- gli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui all'articolo 13 comma 1 della deliberazione n. 138/03 devono essere adeguati alle esigenze di pubblicità, trasparenza e verifica delle condizioni economiche di fornitura proposte e applicate dagli esercenti.

Ritenuto che:

- sia necessario adeguare le modalità di determinazione della componente QVD alla struttura dei costi di commercializzazione dell'attività di vendita al dettaglio del gas naturale, attraverso l'introduzione di una articolazione tra corrispettivi fissi e variabili, prevedendo un sistema di corrispettivi che garantisca, per bassi consumi dei clienti finali, l'applicazione di una quota fissa, uniforme ed indipendente dai consumi per tutti gli esercenti la vendita;
- sia altresì necessario il superamento delle differenziazioni per ambito tariffario attualmente esistenti nei corrispettivi unitari;
- sia necessario introdurre in modo graduale la nuova articolazione della componente QVD, in quanto potrebbe avere impatti rilevanti in termini di:
 - a) variazioni nella spesa annua di talune categorie di clienti;
 - b) effetti sulla situazione economico-finanziaria degli esercenti;
- sia pertanto necessario prevedere, con decorrenza 1 gennaio 2008, una articolazione tra corrispettivi fissi e variabili che tenga conto di alcuni scaglioni di consumo vigenti per la distribuzione nonché, in una prima fase, dei corrispettivi unitari attualmente esistenti in ciascun ambito tariffario;
- sia conseguentemente opportuno eliminare la facoltà di incrementare i corrispettivi a carico dei clienti con consumo annuo fino a 20 GJ, prevista attualmente dal comma 8.2 della deliberazione n. 138/03;
- sia necessario differire ad un momento successivo l'omogeneizzazione dei corrispettivi a livello nazionale, anche a valle della definizione dell'assetto dell'attività di misura, in quanto l'attuale livello della componente QVD remunera anche parte dei costi relativi all'attività di misura del gas naturale, con particolare riferimento alle attività di lettura dei misuratori e di gestione dei dati rilevati;
- sia opportuno adeguare gli obblighi di comunicazione a carico degli esercenti, di cui all'articolo 13 comma 1 della deliberazione n. 138/03

DELIBERA

1. di sostituire l'articolo 8 della deliberazione n. 138/03 con il seguente:

“Articolo 8

Componente relativa alla vendita al dettaglio

- 8.1 Con decorrenza 1 gennaio 2008 la componente relativa alla vendita al dettaglio è costituita dalla somma dei seguenti elementi:

- corrispettivo fisso, pari a: 3,6 euro/cliente/anno
- corrispettivo variabile, pari a: $QVD_i * E^m$

dove:

- QVD_i è il corrispettivo unitario applicato nell'ambito i-esimo all'1 ottobre 2007 ai sensi della deliberazione n. 240/07, espresso in euro/GJ,
 - E^m è l'energia consumata nell'anno termico dall'm-simo cliente finale, espressa in GJ.”
2. di sostituire l'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 138/03 con il seguente:
“13.1 Entro il primo mese di ciascun trimestre, con decorrenza dei trimestri dall'1 gennaio 2008, gli esercenti pubblicano nel proprio sito internet le condizioni economiche di cui all'articolo 3, per ciascuna località nella quale operano, dando evidenza delle singole componenti, e provvedono ai loro aggiornamenti. Gli esercenti trasmettono tali informazioni con periodicità annuale anche all'Autorità, attraverso la compilazione di appositi moduli resi disponibili nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).”
 3. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché attraverso un'attività di monitoraggio e opportuni approfondimenti e verifiche valuti la possibilità di omogeneizzare i corrispettivi relativi alla componente QVD a livello nazionale a partire dal 1 ottobre 2008;
 4. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il testo della deliberazione n. 138/03 come risultante dalle modifiche apportate con la presente delibera;

28 dicembre 2007

Il Presidente: Alessandro Ortis